

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 gennaio 2003, n. 255

Conferma T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 27 luglio 2001, n. 3146.

È illegittima l'esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 15, comma 1, della L. 55/1990, anziché dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000.

È ammissibile un reclamo alla Commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricasazione di liste elettorali, anche se, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'art. 30 del D.P.R. 570/1960.

Omissis.

Diritto. 1) – L'appello è infondato nel merito; ciò esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di tardività dell'originario ricorso in questa sede ribadita.

2) – In primo luogo è da rilevare che l'essersi riferiti i candidati di cui si discute, in sede di accettazione delle candidature, al fatto di "non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16", correttamente è stato letto, dalla Sottocommissione elettorale circondariale, come equivalente del riferimento all'art. 58 del TU 18 agosto 2000, n. 267, che tiene conto anche delle modifiche apportate dalla legge n. 475 del 13 dicembre 1999.

A parte che si tratta, manifestamente (e, sul punto, non vi sono obiezioni), di una indicazione dovuta all'utilizzazione di una modulistica superata messa a disposizione dei candidati, va rilevato che il riferimento fatto alla sola disciplina normativa del 1990 e del 1992 e non a quella modificativa del 1999 (per certi versi, più favorevole ai dichiaranti e solo per alcuni limitati aspetti più severa) non appare quale indice di un volontario riferimento ad un preciso assetto normativo (quello del 1990/92) ormai superato dal legislatore, ma solo accidentale indicazione di un dato normativo di base, in cui la mancata precisazione delle ulteriori modificazioni riveste la consistenza della mera irregolarità che, in quanto tale, non può costituire causa di preclusione dell'accesso al turno elettorale, urtando con il principio del *favor voti*, che correla l'esclusione dalla partecipazione alle elezioni a fatti e circostanze connotati da oggettiva gravità e consistenza.

Una volta indicata, del resto, la norma di base e, cioè, l'art. 15 della legge n. 55 del 1990, ogni ulteriore indicazione modificativa assume carattere del tutto pleonastico e irrilevante, a meno che non emerga con certezza che l'indicazione di un testo normativo e non delle successive modifiche ad esso apportate costituisca indice di una precisa e consapevole scelta dell'interessato, correlabile ad atti o fatti interessanti la sua persona.

Nulla di tutto ciò emerge, peraltro, nella specie, dal momento che l'irregolarità commessa discende chiaramente dall'utilizzazione di una modulistica superata e che nessuno dei presentatori di lista è, poi, risultato colpito dalle condanne specificamente contemplate dalla normativa in parola e, in particolare, da quella del 1999.

Correttamente, poi, i primi giudici hanno segnalato che, ai sensi dell'art. 275 del T.U. n.267/2000 (avente carattere meramente compilativo), "salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo" e che, quindi, il riferimento in concreto fatto nella specie all'art. 15 anzidetto deve essere inteso come fatto all'art. 58 dello stesso Testo unico, quale norma attualmente in vigore corrispondente al medesimo art. 15 della legge n. 55/1990.

E, inverò, la norma esprime un principio di carattere generale estensibile anche alle dichiarazioni destinate ad inserirsi in un procedimento amministrativo e ai provvedimenti che ne discendono, sicché il richiamo fatto alla disciplina di settore e, in particolare, all'art. 15 della legge del 1990 e all'art. 1 della legge del 1992 deve essere letto come riferimento fatto all'art. 58 del T.U. n. 267/2000; norma, questa, la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione espressa – ai sensi dell'art. 274 del medesimo T.U. – sia dell'art. 15 delle legge del 1990, che dell'art. 1 della legge del 1992 che, infine, della legge n. 475 del 1999 (salvo che per taluni aspetti che qui non rilevano).

In definitiva, correttamente la Sottocommissione elettorale circondariale ha ritenuto che le dichiarazioni in concreto rese dagli interessati soddisfacessero a quanto richiesto dal legislatore ai fini dell'ammissibilità della presentazione della lista e delle candidature.

3) – È, poi, da ritenere che l'esercizio del potere di correzione – contrariamente a quanto deducono gli appellanti – sia pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i Comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori di cui agli artt. 32 e sgg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Se è vero che l'art. 33 del citato T.U. prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai Comuni di maggiori dimensioni (penultimo comma: "il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista"; ultimo comma: "la commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale"), è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'art. 30 dello stesso Testo unico, concernente specificamente i Comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa Sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato.

In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 30, primo comma, la Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica ai delegati di lista (lettera e-ter) le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato (lettera aggiunta dall'art. 4, L. 15 ottobre 1993, n. 415).

Ebbene, in presenza di una comunicazione siffatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina, di carattere generale, di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento; e il procedimento stesso deve essere, comunque, motivatamente concluso e motivato ai sensi degli articoli 2 e 3 della stessa legge.

In tal senso si è correttamente determinata la Sottocommissione elettorale che, dopo avere dato comunicazione delle proprie originarie determinazioni agli interessati ai sensi del citato art. 30, ha preso in considerazione le controdeduzioni svolte dai medesimi e, ritenutane la fondatezza, altrettanto correttamente ha concluso, motivatamente, il procedimento assumendo, in proposito, le proprie definitive statuizioni (nella specie, di accoglimento per i motivi di cui si è detto).

Non può, del resto, ammettersi – solo perché la normativa di settore contempla una specifica procedura di esame delle doglianze di parte nei soli Comuni di maggiori dimensioni – che, in presenza di errori ascrivibili alla stessa Commissione, possa determinarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati in Comuni di maggiori o minori dimensioni e che vengano, per ciò solo, sottratti, inoltre, alla P.A., i suoi ordinari poteri di autotutela e possano, altresì, venire obliterate le disposizioni di carattere generale di cui alla ripetuta legge n. 241/1990.

Omissis.